



BANDO N. 367.460 TEC SAC

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO TECNOLOGO III LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- ROMA

LA PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"*, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991 n.171, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi"*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, *"Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni ed in particolare l'art. 35 c. 5 bis concernente la permanenza nella sede di prima destinazione, salvo quanto disposto dall'art. 11 comma 2 del D.L. 25 novembre 2016 n. 218, nonché l'art. 35 bis inserito dall'art. 1 comma 46



Consiglio Nazionale delle Ricerche

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici*” e l’art. 57 “*Pari opportunità*”;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive modificazioni;

TENUTO CONTO dell’adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell’11 marzo 2005, n. 251, cui l’Ente ha deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005);

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, come modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge n. 35 del 4 aprile 2012 “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” ed in particolare l’art. 8 c. 1;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, per la parte economica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/94 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso;

VISTO l’art. 1014, comma 4 del D.Lgs. 66/2010 “*Codice dell’Ordinamento Militare*” concernente le riserve a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;



ACCERTATO che il 30% dei posti a concorso deve essere prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell'art. 1014, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 66/2010;

VISTO l'art. 18 comma 4 del D.lgs. n. 40/2017, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con Legge 21 giugno 2023 n. 74, che prevede la riserva del 15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;

CONSIDERATO che la posizione lavorativa per il profilo di Tecnologo III livello professionale di cui al presente bando è prevista nella programmazione del fabbisogno del personale, già approvata dal Consiglio di Amministrazione del CNR;

VISTO l'art. 24, comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 8 ottobre 2013, n. 128, il quale dispone che gli Enti Pubblici di Ricerca possono procedere al reclutamento per profili di ricercatore e tecnologo nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,

DECRETA

Art. 1 - Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale, presso l'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche-Roma.

Art. 2 - Riserve dei posti e titoli di preferenza

1. In materia di riserva dei posti e titoli di preferenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La copertura della quota di riserva destinata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge, verrà garantita mediante selezioni pubbliche, interamente riservate, da espletare con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione ai sensi dell'art. 39-quater, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
3. Al presente bando non trova applicazione la riserva in favore dei militari volontari delle Forze Armate, ai sensi dell'art. 1014 comma 4 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, fermo restando che della relativa frazione si terrà conto nei successivi concorsi banditi dall'Ente o negli eventuali provvedimenti di assunzione tramite scorrimento di graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 1014, comma 4, del succitato D.Lgs 66/2010.
4. Al presente bando non trova applicazione la riserva in favore di coloro che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, prevista dall'art. 18 comma 4 del D.Lgs n. 40/2017, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2023 n. 74, fermo restando che della relativa frazione si terrà conto nei successivi concorsi banditi dall'Ente.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 82/2023, tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2023 il differenziale tra i generi del personale inquadrato nel profilo di Tecnologo - III livello è pari all'8,31% (n. 313 donne n. 265 uomini), non si applica nei riguardi di nessun genere il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del citato D.P.R.



6. I titoli di riserva e di preferenza a parità di merito, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale.

Art. 3 -Requisiti di ammissione - Professionalità richiesta dal bando

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - b) età non inferiore a 18 anni;
 - c) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, ai sensi dell'art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
 - d) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - e) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - f) - **possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali di cui all'ordinamento DM 270/04: Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);**
-**possesso di una delle seguenti Lauree Specialistiche di cui al DM 509/99: Architettura e Ingegneria Edile- Architettura (4/S), Ingegneria Civile (28/S);**
-**possesso dei Diplomi di Laurea (DL vecchio ordinamento) equiparati.**

Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, il candidato indica nella domanda gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano ovvero dichiara di aver presentato la relativa richiesta.

In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che il provvedimento dovrà obbligatoriamente essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro.

- g) **Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere/Architetto;**
- h) **Esperienza almeno triennale nella predisposizione e analisi dei computi metrici estimativi di progetti di lavori pubblici, nel controllo dei progetti di lavori pubblici da porre a base di gara e nel calcolo di corrispettivi per affidamenti di servizi di ingegneria e architettura;**
- i) **in alternativa all'esperienza di cui alla precedente lettera h), il possesso del titolo di Dottore di ricerca attinente all'esperienza richiesta;**
- j) **conoscenza della lingua inglese;**



2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l'esclusione dal concorso, nonché all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
3. La verifica dei requisiti ai fini di ammissione al concorso dalla lettera a) alla lettera g) è effettuata dall'Ufficio Reclutamento del Personale.
4. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adequata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
5. La verifica dell'esperienza di cui alla lettera h) e/o del requisito di cui alla lettera i) è effettuata dalla Commissione, preliminarmente alla prova scritta, attraverso la scheda sintetica anonima di cui al successivo art. 9.

Art. 4 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR, disponibile attraverso il reindirizzamento dal Portale Nazionale del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica <https://www.inpa.gov.it>, di cui all'art. 35 ter del D.Lgs 165/2001, ovvero direttamente l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo comma 4. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione della candidatura, può modificare, integrare o eliminare, dalla procedura informatica, la propria domanda, sia in stato provvisorio sia in stato inviato (confermato).
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale Nazionale del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>). Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta **entro le ore 18:00** dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l'Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l'Ente pubblica sul sito istituzionale e sul Portale Nazionale del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.
4. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro"):
 - a) effettuare l'accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d'identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nel portale <https://selezionionline.cnr.it> utilizzando il link [Nuova registrazione](#). Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione;
 - b) Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di [Helpdesk](#);
 - c) compilare la domanda, inserendo le dichiarazioni indicate nel successivo art. 5;



- d) allegare *i prodotti scelti di cui all'art. 11, comma 1 categoria a.* in formato Pdf, nel numero massimo di cinque;
- e) allegare *l'elenco dei prodotti scelti* di cui alla lettera d), con la specifica avvertenza che, in caso di loro mancato inserimento in procedura, la Commissione non potrà procedere alla valutazione dei prodotti scelti sulla base della mera elencazione;
- f) allegare **il Pdf del curriculum in formato europeo**, nel quale il candidato deve inserire tutte le informazioni di tipo sostanziale e formale relative ai titoli e alle esperienze lavorative che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, come indicato all'art. 12;
- g) allegare il **Pdf di un documento di identità in corso di validità**;
- h) scaricare (**esclusivamente dopo aver terminato e salvato l'inserimento dei dati richiesti nel modulo di domanda**) il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 29 Dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile e scansionarlo ovvero firmarlo digitalmente, quindi allegare il predetto alla domanda di partecipazione;
- i) scaricare (**esclusivamente dopo aver terminato e salvato l'inserimento dei dati richiesti nel modulo domanda**) il modulo concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile e scansionarlo ovvero firmarlo digitalmente, quindi allegare il predetto alla domanda di partecipazione;
- j) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione.

I documenti sopraindicati dovranno essere inseriti nella procedura informatica esclusivamente in formato pdf (Portable Document Format).

- 5. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all'indirizzo e-mail di registrazione del candidato.
- 6. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 4 lett. j), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 5 - Domanda di partecipazione

- 1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
 - ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza o domicilio (se diverso dalla residenza) e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - ✓ se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - ✓ di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; in caso di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati diversi, gli estremi delle condanne riportate (tipologia, data del provvedimento, Autorità che lo ha emanato);
 - ✓ di non avere in corso procedimenti penali di cui si è a conoscenza ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; in caso contrario, indicare i procedimenti



penali, i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la data del provvedimento e l'Autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- ✓ **il titolo di studio posseduto con l'indicazione della esatta denominazione, tipologia (LM, LS, DL), e della classe di laurea, la data di conseguimento, l'Università che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione;**

- ✓ il possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 3 del presente bando;
- ✓ l'eventuale necessità per i soggetti di cui all'art. 20 della legge 104/1992, in relazione alla propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove;
- ✓ l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove ovvero la necessità che vengano adottate le misure previste dall'articolo 3 comma 2 lett. f) del D.P.R. 487/1994 per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
- ✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
- ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
- ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalla normativa vigente;
- ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
- ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

Art. 6 - Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del bando;
 - b) il mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 3 del bando.
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
3. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la



perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

4. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
5. È altresì disposta l'esclusione dei candidati riconosciuti dalla Commissione non in possesso dell'esperienza professionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera h) e/o del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) del bando.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta da tre a cinque componenti a maggioranza esterna, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 127/2003, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo sarà nominato un componente sostituto; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Le eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di riconsiliazione non può essere dedotto come causa di successiva riconsiliazione.
6. Nel corso della prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
7. Per la fase di valutazione dei titoli la Commissione potrà avvalersi delle modalità telematiche. Le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale.
8. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione della prova scritta. L'inosservanza del termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione.

Art. 8 - Scheda sintetica anonima

1. Il candidato deve inserire nella procedura Selezioni online, le informazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art.3, comma 1, lettere h) e i) inserendo i dati richiesti in forma sintetica nella mappa della procedura informatica all'uopo predisposta.
2. Il candidato che sia in possesso sia dell'esperienza professionale che del Dottorato di ricerca è tenuto ad inserire entrambi i suddetti requisiti all'interno degli appositi campi previsti nella scheda sintetica anonima al momento di presentazione della domanda di partecipazione.
3. La scheda sintetica, in forma totalmente anonima, sarà oggetto di esame da parte della Commissione; il candidato non dovrà, pertanto, inserire in tale scheda informazioni relative a



dati anagrafici che possano identificare univocamente il candidato stesso, pena l'esclusione.

Art. 9 - Verifica dei requisiti di ammissione

1. La Commissione sulla base delle informazioni contenute nella scheda sintetica anonima, inserita dal candidato nella procedura Selezioni online, procede alla verifica del possesso del requisito di ammissione di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) e/o i)
2. In questa fase l'abilitazione all'accesso alla procedura Selezioni Online è consentita esclusivamente sulle schede anonime dei candidati, identificate da un codice che sarà decodificato successivamente per le comunicazioni di cui al punto successivo.
3. La Commissione comunica al Responsabile del procedimento gli esiti di tale verifica per le eventuali comunicazioni di esclusione per difetto dei predetti requisiti.
4. Ai candidati le cui schede anonime non hanno superato la fase preliminare viene inviata una comunicazione di esclusione. L'ammissione alla prova scritta non preclude la possibilità di esclusione successiva, a seguito di verifica negativa del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) e/o i) effettuata sul curriculum completo del candidato.

Art. 10- Prove d'esame

1. Gli esami si articolano in:
 - a) **una prova scritta** diretta ad accertare le competenze e conoscenze richieste dall'art. 3 comma 1 lett. h) del bando; la prova scritta consisterà in un elaborato, composto da uno o più quesiti;
 - b) **una prova orale** finalizzata alla verifica delle competenze e conoscenze richieste dall'art. 3, comma 1 lett. h) del bando, nonché una discussione sulle esperienze indicate nel curriculum, sulle Pubblicazioni, Rapporti Tecnici o Brevetti presentati.
La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese; sempre nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell'informatica di base e dei principali pacchetti applicativi e della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.
2. Per la valutazione delle prove d'esame, la Commissione dispone dei seguenti punti:
40 punti per la prova scritta
30 punti per la prova orale.

Art. 11- Titoli

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone di **30** punti complessivi così ripartiti:

a) Pubblicazioni, rapporti tecnici, brevetti (max 5 prodotti scelti)	punti 5 max
b) Curriculum professionale	punti 18 max
c) Titoli di studio ulteriori, corsi professionali	punti 7 max
2. I prodotti scelti saranno valutati in relazione al contenuto e alla attinenza con le competenze richieste, al ruolo svolto e al contributo del candidato alla realizzazione del prodotto stesso, entro



i limiti numerici e dei punteggi suindicati, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.

3. Il curriculum sarà valutato tenendo conto della attinenza e rilevanza delle attività svolte e delle esperienze maturate in relazione al profilo professionale a concorso e alle specificità delle competenze richieste indicate nell'art. 3 comma 1 lettera h) del bando, mediante la formulazione di un giudizio complessivo motivato e l'attribuzione del relativo punteggio, sino al massimo suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.
4. Saranno valutati i titoli di studio superiori a quello richiesto per la partecipazione al concorso in argomento quali master, specializzazioni e corsi attinenti alle competenze richieste indicate nell'art. 3 del bando, con l'attribuzione degli specifici punteggi per il singolo titolo, sino al massimo suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.

Art. 12 - Curriculum - Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni, i certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Nel curriculum, da redigere in lingua italiana e da presentare con le modalità di cui all'art. 4 comma 4 lett. f) del bando, il candidato deve fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, numero di protocollo (motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto, etc. Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
3. Nel curriculum devono essere indicati i titoli di studio, le qualifiche, le esperienze, le conoscenze e competenze richieste dall'articolo 3 comma 1 lett. f) g), h) i) j), eventuali ulteriori titoli culturali e di formazione o corsi aggiornamento frequentati, l'esperienza lavorativa maturata, gli incarichi ricoperti e quant'altro ritenuto utile dal candidato.
4. Le informazioni contenute nel curriculum sono attestate dal candidato mediante la dichiarazione sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui al modello indicato nell'art. 4 comma 4 lett. h) del bando.
5. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. Il CNR effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - Svolgimento delle prove

1. Il giorno, il luogo e l'orario di convocazione alle prove scritte e orali sono comunicati ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l'espletamento delle prove stesse.
2. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **28/40** nella prova scritta. Il diario delle prove d'esame è altresì pubblicato, mediante avviso sul Portale Nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it>, e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>
3. L'Amministrazione si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che



assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità; le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova con modalità telematiche saranno pubblicate sul sito istituzionale del CNR e nella piattaforma selezioni online e di esse ne sarà data comunicazione individuale ai candidati.

4. La convocazione alla prova orale, come soprariportato, è effettuata almeno quindici giorni prima della data della prova.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:
 - ✓ del punteggio riportato nella prova scritta;
 - ✓ della data, ora e modalità di svolgimento della prova orale.
6. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.
7. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a **21/30** ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica di base e, per gli stranieri, della conoscenza della lingua italiana.
8. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame e pubblicato sul Portale Nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it> e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it>
9. L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.
10. Per sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. La valutazione dei titoli è effettuata successivamente alla chiusura di tutte le sedute dedicate all'esame orale e nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova orale, entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.
12. Entro quindici giorni successivi alla valutazione dei titoli la commissione predispone la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove d'esame e nei titoli.

Art. 14 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati diversamente abili, che richiedano - ai sensi dell'art. 20 della legge 104/1992 - la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, dovranno documentare il proprio stato di disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che richiedano l'adozione delle misure previste dall'articolo 3 comma 2 lett. f) del D.P.R. 487/1994, dovranno presentare la certificazione rilasciata dalla competente struttura medico sanitaria, dalla quale risulti il DSA ovvero i DSA.
3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.



4. Ai fini di cui ai commi precedenti, il candidato nella domanda di partecipazione online dovrà dichiarare di volersi avvalere delle relative misure. La concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta è rimessa alle valutazioni della commissione esaminatrice. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per le prove.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero giustificare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione e adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.
6. Al fine di assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento, previa comunicazione da parte delle interessate, da inviare via PEC alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it almeno 30 giorni prima della data prevista per le prove, verranno adottate misure di carattere organizzativo, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone, ferma, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.

Art. 15 - Regolarità degli atti - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Dirigente, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine del punteggio totale conseguito da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94, dichiarate dal candidato nella domanda di partecipazione e mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul Portale Nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it> sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 16 - Assunzione in servizio

1. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al terzo livello professionale profilo Tecnologo, presso l'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e dal vigente CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e per la parte economica dal CCNL 2019-2021 relativo al comparto medesimo sottoscritto in data 6 dicembre 2022 che ne costituisce parte integrante.
2. Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, decade dall'assunzione e dalla graduatoria.
3. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione, inclusa la dichiarazione del



Consiglio Nazionale delle Ricerche

possesto dei requisiti previsti dall'articolo 3 del bando al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
5. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la struttura indicata all'art. 1 comma 1 per un periodo non inferiore a tre anni ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.L 25 novembre 2016 n. 218.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le altre finalità compatibili con la presente procedura concorsuale, come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 4 comma 5, lett. h) del bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/2172/2140 - fax 0039.06/4993.3852 e-mail ufficio.reclutamento@cnr.it - PEC: concorsi@pec.cnr.it).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 18 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it> sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. L'avviso di ricevimento di istanze di accesso agli atti del concorso sarà pubblicato sito CNR nell'area concorsi e sul Portale Nazionale del reclutamento.
3. Gli obblighi di comunicazione si intendono assolti mediante pubblicazione in apposito avviso sul portale Nazionale del reclutamento da parte del CNR, anche in caso di accesso civico generalizzato. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione ai sensi della normativa di riferimento. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 19 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse del CNR - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma (tel. 06 4993.2172/2140 - e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it).

Art. 20 - Norme di salvaguardia

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di



concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione del vincitore, sospendere l'assunzione del vincitore in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero di differire o ritardare l'assunzione.

Art. 21 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul Portale Nazionale del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>), sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

LA PRESIDENTE